REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
CONSIGLIO REGIONALE

Decreto del Direttore del Servizio organi di garanzia

Decreto n° 858/GEN del 17/12/2019

Oggetto: Definizione controversia /Vodafone Italia S.p.a. – Gu14 n.37/2018-.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ORGANI DI GARANZIA

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" (di seguito per brevità denominata "Autorità") e, in particolare, l'articolo 1, comma 13, della medesima legge, che prevede la possibilità di istituire con legge regionale i Comitati regionali per le comunicazioni (di seguito per brevità denominati "Co.Re.Com"), funzionalmente organi dell'Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;

VISTA la legge regionale del Friuli Venezia Giulia del 10 aprile 2001, n. 11, "Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co. Re. Com.)";

VISTO l'Accordo Quadro 2018 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome del 28 novembre 2017, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n.395/17/CONS del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, tra l'Autorità e il Co. Re. Com del Friuli Venezia Giulia sottoscritta nel dicembre 2017 e, in particolare, l'art. 5, c. 1, lett. e), sulla "definizione delle controversie";

TENUTO CONTO che gli obblighi previsti dalla citata delibera n. 121/17/CONS sono entrati in vigore a partire dal 23 giugno 2017 (termine di adeguamento per gli Operatori);

VISTA la delibera n.498/17/CONS, del 19 dicembre 2017, recante *"Ordinanza ingiunzione nei confronti della società Vodafone Italia S.p.a. per la violazione dell'art.3, comma 10, della delibera n. 252/16/CONS, come modificata dalla delibera n. 121/17/CONS"*;

VISTA la delibera n. 114/18/CONS, del 1° marzo 2018, recante *"Diffida alla società Vodafone Italia S.p.a. a eliminare gli effetti dell'illegittima anticipazione della decorrenza delle fatture emesse successivamente al termine di cui all'articolo 2, comma 3, della delibera n. 121/17/CONS e revoca in parte qua della delibera n. 498/17/CONS"*;

VISTO il dispositivo della sentenza n.4912/2019 del 4 luglio 2019, con cui il Consiglio di Stato ha respinto in fase di appello il ricorso presentato dall'operatore Vodafone Italia S.p.a. avverso le predette delibere;

VISTA l'istanza del sig. , prot. del 07 marzo 2018 ;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento -di cui alla nota d.d.14 marzo 2018-ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, dopo aver verificato i requisiti di ammissibilità e procedibilità dell'istanza previsti dall'art. 14 del medesimo Regolamento;

VISTA la memoria di costituzione e difesa, d.d.09/04/2018, con cui l'Operatore eccepisce l'infondatezza delle pretese di Parte attrice;

DATO ATTO della sostanziale identità dei fatti contestati in definizione ed in conciliazione (cfr. UG n.100/18);

DATO ATTO che in sede di conciliazione l'operatore si è limitato a contestare le pretese dell'istante riconoscendo la sola applicazione delle nuove condizioni contrattuali alle offerte fatturate dopo il 5 aprile 2018, conformemente a quanto previsto dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172- previa comunicazione informativa inclusa nelle fatture in emissione dopo il 17 gennaio 2018- e non è stata fatta alcuna proposta per tentare una soluzione bonaria della controversia;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

La posizione dell'istante

L'istante, intestatario di utenza telefonica fissa e correlata utenza mobile, lamenta nei confronti di Vodafone Italia S.p.a. la illegittima rimodulazione della cadenza di fatturazione da 30 a 28 giorni.

In base a tali premesse, l'Utente chiede Il rimborso dei costi derivanti dalla abbreviazione del ciclo di fatturazione con il ripristino della fatturazione con cadenza mensile o di suoi multipli a trenta giorni;

I succitati criteri di valutazione delineati dall'Autorità- in ottemperanza alla decisione giudiziale ed al dettato normativo già più volte citati- attengono a medesima questione dedotta in definizione e trovano pertanto applicazione anche nel caso di specie.

Spese di procedura

Si ha riguardo alla disposizione di cui all'art. 19, comma 6, del *"Regolamento"* che, come parametro di riferimento per la valutazione di eventuali rimborsi delle spese di procedura, secondo equità e proporzionalità, richiama anche il "grado di partecipazione" e il "comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione".

Entrambe le parti nella procedura all'esame sono state presenti e hanno partecipato attivamente anche in sede di tentativo di conciliazione, sebbene in assenza di alcuna proposta per una risoluzione bonaria della controversia. Si ritiene, pertanto, equo che le spese di lite vadano compensate.

Alla luce di quanto sopra,

DECRETA

In accoglimento parziale dell'istanza presentata dal sig. ,

Vodafone Italia S.p.A. è tenuta:

alla restituzione dei giorni erosi, nel periodo dal 23 giugno 2017 all'effettivo ripristino su base mensile del ciclo di fatturazione, con riferimento all'utenza fissa n. , secondo le modalità già stabilite dalla delibera n. 114/18/CONS. La Società deve quindi provvedere a detta restituzione nel primo ciclo di fatturazione successivo alla notificazione della presente determina.

Le spese di lite si intendono compensate, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento adottato con delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente decreto è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Co.Re.Com. FVG e dell'Autorità (www.agcom.it).

Il Direttore del Servizio Organi di garanzia
Roberta Sartor

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R.445/2000 e del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.